

Sent 287/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80028 del

registro di segreteria, dal Sig. XX

(c.f. omissis), nato a omissis il omissis,

residente a omissis (omissis) in Via omissis

rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bava e

dall'Avv. Enrico Rossi ed elettivamente domiciliato

in Roma Via Bertoloni 44 presso lo studio di

quest'ultimo;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale

rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane,

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto alla

riliquidazione della pensione iscr. 50657955 con
attribuzione del beneficio dell'aumento della base
pensionabile dello 0,20% per ogni anno, ai sensi
dell'art.67 comma 3 DPR 1092/1973, e condanna al
pagamento delle differenze di pensione, maggiorate
di interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.; con
spese, diritti ed onorari al legale antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Enrico Rossi
per il ricorrente ed avv. Gianna Fiore per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, già militare in servizio nella
Marina Militare, è stato dichiarato permanentemente
inidoneo al servizio, come da verbale 14 maggio 2014
della Commissione medico ospedaliera di Roma.

1.1 La patologia veniva giudicata ascrivibile alla
VIII categoria tab. A a vita con stabilizzazione dal
4 giugno 2015; inoltre la patologia veniva
riconosciuta dipendente da causa di servizio come da
parere del Comitato di verifica delle cause di
servizio del 25 novembre 2016 e poi ascrivibile per
aggravamento alla VII Categoria Tab. A con
stabilizzazione dal 4.06.2017.

1.2 Nel 2014 chiedeva e otteneva il transito nei ruoli civili con sottoscrizione di contratto individuale ed assunzione presso il Ministero della Difesa, con la qualifica di assistente tecnico dell'informatica A2 F3, con mansioni completamente diverse da quelle operative quale militare.

1.3 In data 23.11.17 formulava domanda di pensione privilegiata ai sensi dell'art. 139 del DPR 1092/73, e avverso il diniego dell'INPS proponeva ricorso.

Questa Sezione giurisdizionale con sentenza 732/22 accoglieva il ricorso e condannava l'INPS al pagamento della pensione privilegiata di 7^a categoria tabella A.

2. Il ricorrente con l'odierno ricorso deduce la mancata concessione, nel trattamento pensionistico in godimento, dell'aumento dello 0,20 % della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, beneficio previsto dall'art. 67 comma 3 del DPR 1092/73.

2.1 L'INPS, in riscontro a formale richiesta di chiarimenti sul punto, rispondeva che "il trattamento pensionistico privilegiato è stato liquidato secondo quanto disposto dall'art 67, commi 2 e 4, del DPR 1092/73. In particolare, la base

pensionabile, essendo stata raggiunta l'anzianità di cui al primo comma dell'art. 52, è stata incrementata del 40% (percentuale che corrisponde all'incremento dovuto per ascrivibilità alla 7^a ctg.), in quanto più favorevole dell'aumento del decimo.”

L'interessato, non condividendo l'assunto, ha proposto ricorso ritenendo di aver diritto all'applicazione dell'art. 67 comma 3 DPR 1092/1973.

3. L'INPS si è costituito, in primis eccependo l'inammissibilità del ricorso di merito, atteso che l'interessato lamenta sostanzialmente l'inesatta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 732/2022, alla quale si sarebbe dovuto opporre con ricorso in ottemperanza. Nel merito, ritiene sia legittimo il provvedimento pensionistico, ribadendo quanto già asserito in ordine al disposto di cui all'art 67 comma 3, richiamando giurisprudenza sul punto. Infine, fa anche presente di aver provveduto alla riliquidazione in base alla QM 1/2021, applicando l'aliquota del 2,44% (art. 54 DPR 1092/1973).

4. All'odierna udienza le parti, avv. Rossi per il ricorrente e avv. Gianna Fiore per l'INPS, hanno ribadito quanto già dedotto negli atti difensivi. Al

termine della discussione, la causa è stata
trattenuta in decisione, con lettura del
dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne la pretesa
riliquidazione della pensione privilegiata, con
attribuzione del beneficio dell'aumento della base
pensionabile dello 0,20 % per ogni anno, ai sensi
dell'art. 67 comma 3 del DPR 1092/1973.

6. Il ricorso non può essere accolto per le
seguenti motivazioni.

Non merita condivisione l'assunto del ricorrente,
secondo cui sussisterebbero i presupposti per
l'applicazione - ai fini del computo del proprio
trattamento di quiescenza - dell'art. 67, comma 3,
DPR 1092/1973 a tenore del quale: "Le pensioni di
settima e ottava categoria sono aumentate
rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70
per cento della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile nei riguardi dei militari che, senza
aver maturato l'anzianità necessaria per il
conseguimento della pensione normale, abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo.
La pensione così aumentata non può eccedere la misura

prevista dal primo comma dell'art. 54”.

Tale norma attribuisce, difatti, ai soli militari privi dell’anzianità di servizio necessaria al conseguimento della “pensione normale” e, al contempo, titolari di una pensione privilegiata di settima o di ottava categoria nonché di almeno cinque anni di servizio effettivo, un beneficio ai fini della determinazione del coefficiente di moltiplicazione della base pensionabile. In tale contesto, va considerato il disposto di cui all’art. 52, comma 1 del citato DPR 1092/1973 che definisce la “pensione normale”, a tenore del quale:

“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.

Orbene, nel caso di specie, sin dal conferimento della pensione privilegiata, come risulta dagli atti di causa, già al settembre 2014 (data dell’inabilità al servizio e transito nei ruoli civili) il ricorrente aveva maturato più di 20 anni di servizio, pertanto superiori all’anzianità minima utile

indicata dalla disposizione di cui sopra per la pensione militare: pertanto si ritiene che correttamente l'INPS abbia applicato il comma 2 del medesimo art. 67 e non il comma 3 richiesto in questa sede. In altri termini, è evidente che al 2014 era stata raggiunta l'anzianità di servizio indicata dal primo comma dell'art. 52, e che quindi non poteva trovare applicazione il comma 3 del successivo art. 67 di cui il ricorrente chiede applicazione, che presuppone il non aver raggiunto l'anzianità minima necessaria di servizio per il conseguimento della pensione normale. La pensione privilegiata è stata liquidata nella misura prevista per la pensione normale, peraltro non aumentata di un decimo, perché invece è stato applicato l'aumento del 40% asseritamente più favorevole secondo l'INPS (art. 67 cit. comma 4). Il possesso dei menzionati requisiti, superiori alle soglie di accesso alla pensione normale stabilite dall'art. 52 comma 1 su richiamato, preclude l'applicazione del richiesto beneficio pensionistico contemplato dall'art. 67, comma 3 (in tali termini Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 812/2022; sez. Puglia sent. n. 224/2023).

Non può condividersi l'assunto, sottolineato dall'Avvocato del ricorrente in udienza, secondo cui l'art. 52 del DPR 1092/1973 non è applicabile perché in conflitto con l'art. 924 COM (d.lgs.66/2010) che prevede per il militare la cessazione dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, disposizione che va letta in combinato con l'art. 52 comma 2. Il comma 1 dell'art. 52 tratta del diritto al trattamento normale di pensione che spetta ai militari che cessano dal servizio con servizio utile di almeno 15 anni di servizio utile. Di contro il comma 2 tratta del caso di "cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età", in cui il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente. Dalla lettura delle due disposizioni (minimo di servizio comma 1 e limiti di età comma 2) emerge chiaramente che si tratta di limiti distinti, il primo indica i 15 anni come anzianità minima per la pensione in caso di cessazione, come nel caso odierno, il secondo è riferito al pensionamento per limiti di età anche se il militare ha meno di 15 anni di servizio. È chiaro quindi, con riferimento alla pensione privilegiata

dei militari, che l'art. 67 comma 3 prevede un beneficio particolare, riservato al militare che è cessato dal servizio addirittura senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale (15 anni ex art. 52 citato). Ed è altrettanto evidente che non possa essere applicato al caso odierno, in quanto i limiti degli anni di servizio di cui all'art. 52 comma 1 risultano superati. In altri termini, il combinato disposto di cui all'articolo 52 comma 1 e 67 comma 2 e 4 del DPR in argomento in sostanza disciplina il trattamento pensionistico di privilegio per i militari che cessano per infermità con lesioni dipendenti da causa di servizio, ma solo se hanno superato il minimo appunto di 15 anni, mentre viene applicata la maggiorazione dettata dal predetto comma 3, solamente -si ripete- se detti limiti non sono stati raggiunti, circostanza non sussistente nell'odierna fattispecie.

7. Tutto ciò considerato, alla luce della ricostruzione normativa innanzi esposta e dei fatti di causa, il ricorso è respinto.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di

giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a favore del INPS alle spese
che liquida in € 600. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5
giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA